

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXVIII - N. 6 - Dicembre 2024/Gennaio 2025

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa
per i clienti

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

02 DICEMBRE lunedì

- Dichiarazione dei redditi: versamento secondo acconto

16 DICEMBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- IMU-IMIS: saldo 2024

27 DICEMBRE venerdì

- Intrastat: mensile
- IVA: versamento acconto 2024

16 GENNAIO 2025 giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi

27 GENNAIO 2025 lunedì

- Intrastat: mensile e trimestrale

EDITORIALE

Ricetta del titolare effettivo alla brace

Siamo a novembre: le castagne sul fuoco e le lucine natalizie annunciano che, puntuale come ogni anno, arriva il rinnovo della pratica del "Titolare effettivo". O meglio, dovrebbe arrivare. Questa volta,



però, tutto è sospeso in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, grazie a un'ordinanza del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024. Un'attesa simile a quella per un appuntamento dal dentista, con l'unica consolazione che potrebbe essere annullato.

Per chi cerca di rimuovere questa incombenza dalla mente, il titolare effettivo è la figura reale

che controlla un'entità giuridica, al di là di quote, fiduciari e altre strutture. La pratica serve a identificare chi esercita il controllo e gode dei benefici economici di un'azienda. È obbligatoria e ricorre annualmente: insomma, un "è ora di dichiarare chi comanda davvero" ricorrente.

Proprio quando ci stavamo preparando all'ennesimo adempimento, il Consiglio di Stato, con un colpo di scena degno di un thriller legale, sospende tutto in attesa della sentenza europea. Un verdetto che potrebbe riscrivere l'intera procedura.

Nel frattempo, l'Italia si trova ad affrontare un'altra curiosità: l'approccio disomogeneo dei vari uffici del Registro delle Imprese. In perfetto stile tricolore, alcuni uffici hanno deciso di sospendere la raccolta di dati, attendendo pazientemente il giudizio europeo. Altri, invece, invitano le aziende a proseguire con le comunicazioni, sospendendone solo la consultazione.

Questa varietà di approcci è un omaggio alla nostra diversità regionale: come nella cucina e nei dialetti, ogni ufficio ha la sua ricetta.

E noi quale scegliamo? Cuciniamo un "Titolare effettivo alla Brace" o optiamo per un "Semifreddo di titolare su salsa di caco"?

Giorgio Degasperi
Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- RINUNCIA UNILATERALE AL CREDITO: chiarimenti
- BONUS NATALE
- CIN: quesiti e proroga al 1/1/2025
- OMAGGI: deducibilità per le imprese
- TERZO SETTORE: figure professionali
- RAVVEDIMENTO SPECIALE: opzione entro il 31 marzo 2025

Buone
Feste



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Pos e scontrini sempre connessi dal 2026

Lotta all'evasione. Dal 2026 scateranno le sanzioni pecuniarie e accessorie come la sospensione della licenza e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per le realtà economiche che non provvederanno a collegare il Pos ai ricevitori di cassa. Scontrini e pagamenti telematici dovranno viaggiare di pari passo. La manovra 2025 introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico con il registratore telematico. Così quest'ultimo potrà memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

24 ottobre 2024 - *Il Sole 24 Ore*

Cripto, possibile non dichiarare

Nel documento di ricerca 'Il monitoraggio fiscale delle attività estere nel quadro RVV: casi particolari e punti di attenzione' la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ricorda che non è obbligatorio dichiarare nel quadro RVV crypto-attività e polizze estere per chi le affida in gestione o in amministrazione ad un intermediario residente. Lo studio si sofferma sugli obblighi dichiarativi posti a carico delle persone fisiche residenti in Italia con riguardo all'eventuale loro posizione di disponenti e/o beneficiari di trust. L'esonero deriva dalla "canalizzazione" dei dati, per cui l'intermediario residente fornisce direttamente all'Amministrazione finanziaria le informazioni sui flussi finanziari, facilitando i controlli. Lo studio analizza anche gli obblighi dichiarativi di residenti italiani beneficiari di trust esteri, distinguendo tra tipi di trust (fittizi, trasparenti, opachi). Le polizze vita estera sono soggette a monitoraggio solo se non gestite da intermediari italiani. Inoltre, le crypto-attività rubate o smarrite, documentate con denuncia ufficiale, sono escluse dall'obbligo di dichiarazione, sollevando quindi il contribuente dall'inclusione di tali asset nel quadro RVV, ma va fornita la prova del furto.

29 Ottobre 2024 - *Italia Oggi*

RINUNCIA UNILATERALE AL CREDITO: chiarimenti

Nella risposta all'interpello n. 203 del 15 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rinuncia unilaterale a un credito non recuperabile non consente l'emissione di una nota di variazione in diminuzione. Tale ipotesi, infatti, non rientra tra quelle previste dall'art. 26 del DPR 633/72.

Contestualizzando, il caso analizzato riguardava un soggetto titolare di un credito nei confronti di una procedura concorsuale, che intendeva emettere una nota di credito rinunciando unilateralmente al credito stesso. Nella sua tesi, il creditore equiparava tale rinuncia a eventi quali risoluzione, rescissione, annullamento o scioglimento per mutuo consenso.

Giova evidenziare che il credito vantato dall'istante è confluito in una procedura concorsuale aperta prima del 26 maggio 2021 e per il quale, pertanto, si applica ancora la previgente disciplina prevista dall'art. 26 del DPR 633/72, antecedente alle modifiche introdotte dal DL 73/2021. In base a tale normativa, la nota di credito poteva essere emessa solo dopo la conclusione infruttuosa della procedura concorsuale, a differenza dalla normativa attuale, che consente l'emissione già dall'avvio della procedura stessa.

Volendo però ricavare un principio generale in materia di note di variazione in diminuzione, l'Agenzia ha ricordato che, recependo la direttiva comunitaria 2006/112/CE (artt. 90, 184 e 185), il legislatore italiano ha individuato circostanze specifiche che permettono il recupero dell'IVA. Tra queste si citano i "vizi

ontologici dell'atto", particolari clausole contrattuali o accordi sopravvenuti tra le parti. Tali situazioni si distinguono nettamente dalla rinuncia unilaterale, che rappresenta invece una scelta esclusiva di una delle parti.

Per quanto riguarda la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento, la normativa italiana limita questa possibilità ai casi di esito negativo di una procedura concorsuale o esecutiva individuale. Inoltre, l'art. 26 comma 9 del DPR 633/72 stabilisce che nei contratti a esecuzione continuata o periodica, la risoluzione per inadempimento consente l'emissione della nota di credito, anche in presenza di contestazioni giudiziali sulla clausola risolutiva. Questo principio, sancito dalla prassi (Agenzia delle Entrate, principio di diritto n. 11 del 6 agosto 2021), mira a prevenire comportamenti arbitrari da parte dei contribuenti.

Un'unica eccezione in cui rileva un accordo successivo alle condizioni originarie del contratto è prevista dall'art. 26 comma 3 del DPR 633/72. Tuttavia, questa norma richiede il consenso di entrambe le parti, non la sola decisione di una di esse come invece avviene nel caso di rinuncia unilaterale al credito.

In conclusione, secondo l'Agenzia delle Entrate la rinuncia unilaterale a un credito non può essere equiparata agli eventi previsti dalla normativa interna che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione.

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi



BONUS NATALE

Il Bonus Natale (già Bonus Befana) porta in dono ai lavoratori dipendenti un ultimo buono per l'anno 2024.

Di seguito le istruzioni per il datore di lavoro e per il lavoratore contenute nell'art. 2bis D. L. 113/2024 e D.L. 167/2024 art. 2.

Chi sono i beneficiari del bonus?

Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti - indipendentemente dalla tipologia contrattuale - che nel corso dell'anno 2024 abbiano conseguito un reddito complessivo fino a 28.000 euro e che contemporaneamente abbiano una imposta a debito. Sono esclusi i lavoratori che hanno prodotto un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e pertanto sono esclusi i tirocinanti, gli amministratori titolari di compenso e coloro i quali hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.).

Quando verrà erogato il bonus?

Il bonus verrà erogato dal datore di lavoro unitamente alla tredicesima mensilità oppure - a scelta del lavoratore - in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi 2025. Su questo punto vale la pena di soffermarsi brevemente per porre in evidenza due problematiche su cui ancora si aspettano chiarimenti e di cui pertanto non si conoscono ancora le relative istruzioni. *La prima:* i lavoratori che non percepiscono la tredicesima mensilità hanno diritto di ricevere il bonus? quando verrà erogata per questa platea se non esclusa? *Seconda domanda:* quei lavoratori che percepiscono la tredicesima ogni mese con l'erogazione anticipata dei ratei quando riceveranno il bonus?

In questi ultimi due casi e per tutti quelli che generano dei dubbi in capo al lavoratore il consiglio è di attendere e di fare richiesta in sede di dichiarazione dei redditi.

Quali sono le condizioni necessarie per la spettanza?

La misura spetta, oltre a quanto sopra indicato, al ricorrere di determinate condizioni e precisamente: la presenza di almeno un figlio anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato che risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 co. 2 DPR 917/86; in caso di nucleo monofamiliare, in presenza di almeno un

figlio a carico, solo in caso di diretta richiesta da parte del lavoratore comunicando il reddito e il codice fiscale del figlio a carico.

Di recente è stato chiarito che non è necessario che il coniuge sia a carico ma attenzione! verrà erogato solo un bonus per nucleo familiare.

Qual è l'ammontare del bonus?

Il bonus ammonta ad euro 100 se il lavoratore ha prestato la propria attività per l'intero anno 2024 in caso contrario verrà riproporzionato in base al numero dei giorni utili per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente maturate nel corso dell'anno. Quindi se il lavoratore non ha lavorato tutto l'anno oppure se ha avuto più di un rapporto di lavoro diversi dal lavoro dipendente, il bonus verrà riproporzionato ai soli periodi di lavoro dipendente.

Casi particolari

- Il lavoratore ha un rapporto di lavoro part time il buono di euro 100 non verrà riproporzionato all'orario di lavoro.
- Il lavoratore ha più di un rapporto di lavoro dipendente potrà richiedere il bonus ad un solo datore di lavoro a sua scelta.
- Il lavoratore non è legalmente coniugato ma convive di fatto oppure è impegnato in una unione civile può legittimamente fare richiesta del bonus. Anche in questo caso varrà la regola esposta superiormente: solo un bonus per nucleo familiare.

Paolo Decaminada
Studio Decaminada STP srl



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Superbonus: un mese in più per l'invio dell'informativa antifrode

Con un Dpcm il Governo ha deciso di concedere un mese in più per la comunicazione antifrode collegata al superbonus. I termini per la trasmissione dei dati, dunque, si spostano dal 31 ottobre al 30 novembre. La comunicazione antifrode riguarda tutti coloro che hanno effettuato o stanno effettuando un lavoro di superbonus; termini differenti riguardano il super ecobonus. Ad essere coinvolti sono coloro che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 o che hanno avviato lavori nel 2024. Avrebbero dovuto trasmettere al massimo per la fine di ottobre al Portale nazionale delle classificazioni sismiche tutte le informazioni previste dalla legge per i Sal approvati entro il 1° ottobre 2024. Proprio questo termine è slittato di un mese: l'adempimento andrà completato entro la fine di novembre.

31 Ottobre 2024 - *Il Sole 24 Ore*

Bonus Natale, senza i requisiti scatta il recupero in busta paga

In queste settimane i datori di lavoro dovranno raccogliere le richieste dei lavoratori che hanno i requisiti per accedere al bonus Natale ovvero all'indennità una tantum da 100 euro prevista dal decreto Omnibus. L'erogazione di questo beneficio è prevista nella tredicesima che di solito viene pagata prima della fine di dicembre. Nella domanda al datore di lavoro il dipendente deve dichiarare di rispettare le condizioni di reddito e familiari previste dalla norma, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale. Il lavoratore che nel 2024 ha avuto più rapporti di lavoro deve presentare istanza all'ultimo datore che erogherà materialmente il bonus con la tredicesima mensilità. Se, invece, il lavoratore ha più contratti di lavoro in corso, riceverà l'indennità dal sostituto d'imposta da lui individuato e nella dichiarazione sostitutiva dovrà indicare i dati necessari per il calcolo del bonus.

4 Novembre 2024 - *Il Sole 24 Ore*

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Spese processuali senza sconti

Con l'ordinanza n. 26734 depositata in cancelleria la Cassazione civile tributaria ha stabilito che nella liquidazione delle spese processuali non è possibile scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, che hanno carattere inderogabile. Il caso riguarda un ricorso contro una sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che, accogliendo il ricorso dei contribuenti contro una sentenza della Ctp di Modena, in una controversia avente ad oggetto l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro in relazione a un atto di vendita, condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite. Contro questa sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione. Il Supremo collegio ha accolto il ricorso stabilendo che in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.

4 Novembre 2024 - Italia Oggi

Residenza fiscale delle società, pesa la sede di direzione effettiva

Con la circolare n. 20/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità in materia di residenza fiscale a seguito delle modifiche apportate all'art. 73 del Tuir dal Dlgs 209/2023 che attua la legge delega di riforma del sistema fiscale. La seconda parte del documento di prassi amministrativa affronta le novità per le società e gli enti. La nuova normativa mantiene la sede legale come criterio di residenza, ma sostituisce i precedenti criteri con la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale. La sede di direzione effettiva riguarda le decisioni strategiche continuative, mentre la gestione ordinaria concerne l'operatività quotidiana della società. Il criterio dell'oggetto principale resta rilevante solo per distinguere tra enti commerciali e non commerciali. Per trust e Oic le regole rimangono quasi invariate, con una presunzione di residenza per il trust modificata da assoluta

CIN: quesiti e proroga al 1/1/2025

L'art. 13-ter del DL 145/2023 ha previsto l'assegnazione da parte del Ministero del Turismo del nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN), il quale viene attribuito:

- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere

Il codice CIN:

- è attribuito a seguito di specifica richiesta telematica da parte del locatore/titolare della struttura ricettiva;
- va obbligatoriamente esposto all'esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
- va inserito in ogni annuncio pubblicitario e comunicato anche da parte degli intermediari immobiliari e dai gestori dei portali telematici.

Il locatore è inoltre soggetto agli obblighi previsti dall'art. 109 del TULPS ed alle relative normative regionali e provinciali (comunicazione in Questura).

E' inoltre obbligatorio per le attività di locazioni turistiche ed affitti brevi provvedere anche alla SCIA presso lo sportello del Comune (SUAP) in cui è svolta l'attività.

E' necessario il rispetto delle norme sulla sicurezza degli impianti come ad esempio dispositivi per il rilevamento del gas e posizionamento degli estintori.

Con un recente avviso pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, è stato prorogato dal 2.11.2024 al 1.1.2025 il termine per dotarsi del CIN accedendo alla piattaforma della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive. Anche l'applicazione delle relative sanzioni è posticipata a partire dal 2.1.2025.

Il Ministero del Turismo ha inoltre aggiornato le FAQ disponibili sul proprio sito Internet (<https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/>).

In particolare, il Ministero specifica quanto segue:

- se il CIR (Codice Identificativo Regionale) o CIPAT (per il Trentino) è attribuito dopo il 2.11.2024, il soggetto ha comunque 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione per richiedere il CIN.

- i soggetti appartenenti alla categoria "Agriturismo" sono obbligati a richiedere il CIN, anche se tale categoria non è prevista in base alla normativa regionale / Provincia Autonoma di riferimento;

- non sono soggette all'obbligo del CIN le case religiose che offrono ospitalità a titolo meramente gratuito;

- è possibile segnalare (con un apposito form) sulla piattaforma la mancanza della struttura nella BDSR;

- l'obbligo di rispettare i requisiti di sicurezza deve avvenire contemporaneamente all'acquisizione del CIN;

- ogni appartamento oggetto di locazione breve / finalità turistica sito in uno stabile con più appartamenti oggetto di locazione breve / finalità turistica deve essere munito di propri dispositivi di sicurezza;

- se l'appartamento locato si trova all'interno di uno stabile munito di estintori a norma di legge, gli stessi devono essere comunque presenti anche all'interno dell'appartamento locato;

- l'obbligo di rispettare i requisiti sulla sicurezza va assolto anche in caso di singole porzioni di unità immobiliari oggetto di locazione breve / finalità turistica.

Filippo Pallaoro
Studio Degaspero Martinelli

OMAGGI: deducibilità per le imprese

Ai sensi dell'art. 108 del TUIR, la generalità degli omaggi sono deducibili per le imprese se il valore unitario dei beni omaggio non supera l'importo di 50 Euro.

Diversamente tali oneri costituiscono spese di rappresentanza e sono deducibili nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dall'art. 108 co. 2 del TUIR.

Omaggi ai dipendenti e soggetti assimilati

Con specifico riferimento agli omaggi erogati ai dipendenti si evidenzia che il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. co.co. co.) è in linea di massima deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro (art. 95 co. 1 del TUIR).

La norma considera deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tali ultime spese sono deducibili, ai sensi dell'art. 100 del TUIR, per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Innalzamento del limite del fringe benefit

La normativa prevede un limite entro il quale i benefit erogati dal datore di lavoro (ad es. omaggi) sono esenti da imposizione Irpef e contributiva. Il limite annuo di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente è pari a 258,23 Euro.

Per il solo anno 2024 la Legge di Bilancio 2024 ha innalzato a 1.000 Euro il limite complessivo annuo di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sia ai fini fiscali che contributivi:

- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa, degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

L'esenzione entro il limite dei 1.000 Euro:

- opera con riferimento alle erogazioni in natura e non è dunque estensibile alle erogazioni in denaro;

- si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente nonché ai titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente (ad esempio gli amministratori);

- si applica anche ai benefit riconosciuti ad personam.

Lavoratori con figli a carico

Con riferimento all'anno 2024 il limite di esenzione di 1.000 Euro è ulteriormente elevato a 2.000 Euro nell'ipotesi di lavoratori dipendenti, con figli (inclusi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ed i figli adottivi o affidati) fiscalmente a carico del lavoratore.

Spese prima casa

La normativa comprende tra i fringe benefit le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Rientrano inoltre tra i benefit il pagamento diretto da parte del datore di lavoro oppure il rimborso al lavoratore delle spese per l'affitto della prima casa (come da contratto regolarmente registrato) o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, purché le spese siano effettivamente sostenute dal lavoratore.

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare la documentazione giustificativa delle spese e dei benefit. In alternativa può richiedere al dipendente un'autocertificazione delle spese sostenute.

Calcolo del limite annuo

Il limite di esenzione di 1.000 Euro (o 2.000 Euro nel caso di figli a carico) deve essere verificato considerando tutti i benefit erogati al lavoratore dipendente (ad es. auto concesse ad uso promiscuo, prestiti, fabbricati concessi in uso), salvo quelli esclusi per Legge.

È opportuno pertanto che il datore di lavoro verifichi periodicamente il limite raggiunto dal lavoratore in corso d'anno per evitare che l'erogazione di un nuovo omaggio, ancorché di modico valore, concorra al superamento delle soglie di esenzione, con conseguente imposizione fiscale e contributiva di tutti i benefit percepiti nell'anno.

Mauro Chemelli

Studio Fronza Commercialisti Associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

a relativa. Questa disciplina è operativa dal 1° gennaio 2024, con alcune specifiche per esercizi a cavallo dell'anno.

5 Novembre 2024 - *Il Sole 24 Ore*

Arriva l'Iva sugli affitti brevi, Airbnb & co. responsabili

Sarà obbligatoria da gennaio 2030 ma da luglio 2028 sarà facoltativa l'Iva sugli affitti brevi. Le piattaforme digitali come Airbnb diventeranno responsabili della raccolta e del versamento dell'Iva sulle prenotazioni di alloggi a breve termine. Per la piena introduzione dell'e-fattura a livello europeo, invece, si dovrà attendere il 2035. Sono alcuni dei punti salienti del pacchetto di riforma dell'Iva nell'era digitale (VIDA), in fase di approvazione in sede Ecofin dopo che l'Estonia ha rimosso il suo veto. Il secondo pilastro della riforma si concentra sulle piattaforme digitali di affitti brevi e sui servizi di trasporto, che rappresentano oltre il 70% dell'economia delle piattaforme escludendo il settore delle merci. Il nuovo sistema di 'fornitore presunto' impone alle piattaforme digitali di riscuotere l'Iva anche quando i fornitori dei servizi non la addebitano direttamente. La piattaforma diventa quindi responsabile della gestione dell'Iva per le transazioni sottostanti. Sono esclusi i fornitori già dotati di partita Iva.

5 Novembre 2024 - *Italia Oggi*

Start up innovative, niente detrazione per acquisti da terzi

Nella risposta a interpello 219/2024 l'Agenzia delle Entrate ha disposto che rilevano ai fini delle agevolazioni fiscali per gli investitori le partecipazioni in Pmi innovative ottenute da un Fondo a seguito di un conferimento e non quelle acquisite mediante compravendita da soggetti terzi. Nel caso analizzato, una Società di gestione del risparmio (SGR) ha istituito un fondo di investimento destinato a investire prevalentemente in PMI innovative. Secondo l'Agenzia, sono agevolabili i conferimenti in denaro per la costituzione della PMI innovativa o per l'aumento del capitale, così come la capitalizzazione tramite obbligazioni convertibili o la compensazione di crediti

AGGIORNAMENTI E
RASSEGNA STAMPA

(tranne quelli derivanti da cessioni di beni o servizi). Tuttavia, gli acquisti di partecipazioni già detenute da altri soggetti non beneficiano delle agevolazioni, poiché non contribuiscono alla nascita o allo sviluppo dell'impresa, finalità della disciplina agevolativa.

7 Novembre 2024 - Il Sole 24 Ore

Polizze vita, non detraibili i premi fuori dall'imponibile

È dedicata al regime fiscale applicabile ai premi assicurativi versati per polizze collettive sottoscritte dai datori di lavoro in favore dei dipendenti la risposta a interpello 218/2024 dell'Agenzia delle Entrate. Il documento chiarisce che per i premi assicurativi la detrazione è garantita solo se l'importo ha concorso alla formazione del reddito. L'Amministrazione finanziaria sostiene che i premi corrisposti dal datore di lavoro potranno essere detratte nel solo caso in cui il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione. Nel caso in esame, la detrazione del 19% verrà riconosciuta solo se l'importo è tassato come reddito da lavoro dipendente.

7 Novembre 2024 - Il Sole 24 Ore

Omesso pagamento Iva, con la riforma la crisi 'assolve' l'imprenditore

Con la sentenza n. 41238 la Corte di Cassazione ha stabilito che non commette reato l'imprenditore che non ha versato l'Iva perché non è riuscito ad incassare le fatture. I giudici di piazza Cavour hanno annullato la condanna inflitta dalla Corte d'appello di Napoli ad un imprenditore accusato di non aver versato l'Iva per l'anno d'imposta 2016. Sulla base della documentazione presentata dalla difesa che evidenziava il mancato incasso dell'Iva risultante dalle fatture dell'anno di imposta contestato, i giudici napoletani avevano condannato l'imprenditore. I giudici d'appello avevano seguito l'indirizzo della stessa Cassazione per il quale l'emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente all'obbligo di versare comunque la relativa imposta.

12 Novembre 2024 - Il Sole 24 Ore

Piorgiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

TERZO SETTORE: figure professionali

Sono interessati dalla Riforma **atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e ogni altro tesserato CONI.**

È un lavoratore sportivo, quindi, ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con **esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

Il lavoratore sportivo esercita l'attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

L'inclusione di nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive (come ad esempio **custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri ecc.**) prevede di effettuare la comunicazione da parte delle *Federazioni Sportive Nazionali* e delle *Discipline Sportive Associate*, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale comunicazione deve avvenire attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il **31 dicembre** di ciascun anno.

Il decreto legge n. 146 del 2021, all'art. 5, commi 15 quater, quinquies e sexies, ha introdotto disposizioni volte a cambiare il "volto" dell'attività degli enti associativi. Le disposizioni di modifica avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, poi prorogate al 1° luglio 2024 e da ultimo, ai sensi del decreto legge 215 del 2023 (cosiddetto "Milleproroghe"), l'entrata in vigore è slittata al **1° gennaio 2025.**

Il decreto legge n. 146 del 2021, all'art. 5, comma 15-quater, ha modificato l'art. 4 del Decreto Iva, riscrivendone integralmente il testo e prevedendo che le disposizioni ivi contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in Iva, alcune nel regime di esenzione (art.10 dello stesso decreto) mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità, con un effetto dirimpante in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti.

Vengono considerate commerciali, in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali a soci, associati o partecipanti, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali verso pagamento di corrispettivi specifici da parte di associazione politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.

Nel passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione la formulazione è stata modificata poiché è stato introdotto il requisito che le cessioni di beni siano "strettamente connesse" alle prestazioni di servizi e dal novero delle associazioni agevolate sono "sparite" le associazioni sportive dilettantistiche.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono state oggetto di un ulteriore e separato comma dell'articolo 10 dove la previsione di esclusione di cui all'art. 4 portata nel regime di esenzione ha trovato una formulazione più ampia. Da notare che rispetto alla formulazione in ordine all'esclusione prima prevista all'articolo 4, nella formulazione esentativa sono ricomprese solo le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell'educazione fisica, mentre le cessioni di beni sono confluite nel normale regime di imponibilità.

Sempre nel quarto comma dell'articolo 10 ha trovato riformulazione una previsione già contenuta nell'articolo 4 per i soli partiti politici rappresentati nelle assemblee regionali o nazionali, che vede oggi l'ambito di applicazione ampliato ai medesimi soggetti di cui al comma 1, vale a dire associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

L'attività oggetto di questa previsione esentativa è la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche organizzate dagli enti sopra menzionati a loro esclusivo profitto.

Ed infine l'aspetto forse più dirimpente della nuova formulazione normativa riguarda le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Mi-

nistero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Nel testo recato dall'articolo 10 la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni di promozione sociale, come sopra definite, per godere del regime di esenzione deve essere effettuata nei confronti di indigenti.

Il venire meno del requisito di "socio" a favore del requisito di "indigente"

porta, a pieno titolo, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di soci e non soci nel regime di imponibilità ai fini dell'Iva (mentre, ai fini dei redditi, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti dei soci rimane considerata attività non commerciale ai sensi dell'art.148, c.3 del dpr 917 del 1986 e dell'art.85 del codice del Terzo settore).

Il quadro delle attività esenti ed imponibili dal 1° gennaio 2025

ATTIVITA' ESENTI	ATTIVITÀ IMPONIBILI
Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.	Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse NON strettamente connesse effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a NON soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.
Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività.	Cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche in conformità alle finalità istituzionali.
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate al loro esclusivo profitto.	Cessione di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, effettuate prevalentemente ai propri associati.
Somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli indigenti da parte di associazioni di promozione sociale di cui all'art. 3, c. 6, lett. e) della legge 287/1991	Somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci e non soci da parte degli enti associativi (comprese le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 3, c. 6, lett. e) della legge 287/1991).

La novità Iva non può dimenticare l'art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021, che ha previsto, a valere dal 1° gennaio 2024, un regime forfettario ai soli fini Iva per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) che abbiano volumi di ricavi non superiori ai 65.000 euro.

Da ultimo Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipende dall'entità dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

Fino a € 5.000 Esenzione da IRPEF E INPS	Da € 5.001 a € 15.000 Di versano (solo) i contributi INPS legge 335/95	Superati i € 15.000 Si pagano sia i contributi INPS che l'IRPEF con le aliquote ordinarie e relative addizionali
---	---	---

RAVVEDIMENTO SPECIALE: opzione entro il 31 marzo 2025

Con provvedimento del 4 novembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fissato modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale - ravvedimento speciale. L'opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" della relativa "annualità" indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con "risoluzione".

L'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al CPB di adottare il regime di ravvedimento disciplinato dallo stesso art. 2-quater versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, l'istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

- hanno applicato gli ISA;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'art. 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per il calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell'applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L..

Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive.

Le annualità per le quali l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna informazione per la presenza di cause di esclusione agli ISA (nel caso tali cause siano rappresentate da quelle illustrate precedentemente), allora il contribuente può autonomamente calcolare l'imposta sostitutiva in base all'articolo 2-quater, comma 6bis, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. Nella sostanza si applica un incremento del 25% al reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per l'annualità interessata, su tale incremento si applica l'aliquota del 12,5% e l'imposta così calcolata deve essere diminuita del 30 per cento. Per l'Irap l'incremento del 25% si applica al valore della produzione netta, su tale incremento si applica

un'aliquota del 3,9 per cento e l'imposta così calcolata deve essere diminuita del 30 per cento anche in questo caso.

Il comma 15 del citato art. 2-quater rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento: con il nuovo provvedimento è stata data attuazione alla disposizione.

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 8 dell'art. 2-quater citato prevede che il perfezionamento del ravvedimento avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l'adozione del ravvedimento, l'opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione dell'annualità per la quale è esercitata l'opzione.

Per le società e associazioni di cui all'art. 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, (per esempio, società semplici, di persone e srl trasparenti):

- la presentazione del modello F24 di versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuata dalla società o associazione;
- la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata dai soci o associati.

In tali casi l'opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l'indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l'imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l'adesione al ravvedimento.

I codici tributo istituiti sono:

4074 per le persone fisiche; 4075 per i soggetti diversi da persone fisiche; 4076 per l'Irap; 1668 per gli interessi relativi ai codici tributo 4074 e 4075; 3805 per gli interessi relativi al codice tributo 4076.

Con riferimento ai termini per l'esercizio dell'opzione il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025, con il pagamento appunto della prima o dell'unica rata, e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Nicolò Lorenzo
Studio Moser